

Foglio d'istruzione sulla continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP

Se avete raggiunto l'età di 58 anni e lasciate la previdenza obbligatoria perché il vostro rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, potete chiedere il proseguimento dell'assicurazione nella misura precedente. Qui vi riassumiamo i punti più importanti per voi.

Quali condizioni regolamentari sono valide nella Fondazione collettiva Vita LPP per il mantenimento dell'assicurazione delle persone assicurate disdetto dopo il 58° anno di età?

Una persona assicurata che esce dall'assicurazione dopo il compimento del 58° anno di età, perché il rapporto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro, può continuare l'assicurazione nella stessa misura di prima.

La persona assicurata può scegliere se continuare l'assicurazione con l'assicurazione di risparmio e di rischio o solo con l'assicurazione di rischio. La relativa dichiarazione deve essere presentata per iscritto alla fondazione entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, insieme a una copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro. L'assicurazione e l'obbligo di versare i contributi iniziano il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione d'uscita rimane nella fondazione, anche se l'assicurazione di risparmio non è assicurata.

La somma dei contributi di risparmio (se l'assicurazione di risparmio è assicurata), i contributi di rischio e di costo, così come i contributi al fondo di garanzia LPP e per l'adattamento al rincaro delle rendite legali per i superstiti e quelle d'invalidità sono finanziati dalla persona assicurata. La fondazione può richiedere alla persona assicurata eventuali contributi di risanamento.

L'assicurazione termina senza successiva copertura

- mediante disdetta da parte della persona assicurata;
- al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, a condizione che più di due terzi della prestazione d'uscita siano necessari per l'acquisto dell'intera prestazione regolamentare;
- al decesso della persona assicurata;
- in caso di ritardo nel pagamento dei premi, mediante disdetta;

- al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario.

Le prestazioni dell'assicurazione di rischio sono fornite nella stessa misura di prima. Se l'assicurazione di risparmio è assicurata, gli accrediti di vecchiaia continuano ad essere risparmiati. Durante l'intero periodo di mantenimento dell'assicurazione, il salario annuo assicurato corrisponde a quello della fine del rapporto di lavoro. Gli interessi sul capitale di risparmio e i tassi di conversione sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento.

La persona assicurata può disdire l'assicurazione di risparmio alla fine di un trimestre. In questo caso, l'assicurazione di rischio resta in vigore. La relativa dichiarazione deve pervenire alla fondazione per iscritto almeno un mese prima della fine del trimestre.

La persona assicurata può disdire l'intera assicurazione alla fine di un mese. La relativa dichiarazione deve pervenire alla fondazione per iscritto entro la fine del mese precedente.

Se al momento dell'adesione alla nuova istituzione di previdenza possono essere versati meno di due terzi della prestazione d'uscita, la parte rimanente della prestazione d'uscita rimane alla fondazione. Il salario annuo precedentemente assicurato viene ridotto nella stessa proporzione.

Se più di due terzi della prestazione d'uscita possono essere versati al momento dell'adesione al nuovo istituto di previdenza, la parte rimanente della prestazione d'uscita rimane alla fondazione e le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili.

Se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni, la prestazione di vecchiaia deve essere percepita sotto forma di rendita e la prestazione d'uscita non può più essere ritirata o costituita in pegno per la proprietà d'abitazione ad uso personale. La rendita di vecchiaia, che sostituisce un'eventuale rendita d'invalidità, non può essere percepita sotto forma di capitale se il mantenimento dell'assicurazione è durato più di due anni.

Il pensionamento avviene al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario. Il pensionamento parziale o differito non è possibile.

Se dopo un solo sollecito i premi non vengono pagati entro 30 giorni, la fondazione disdice il mantenimento dell'assicurazione.

Qual è la procedura?

Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, dovete comunicare per iscritto alla Fondazione collettiva Vita LPP che desiderate continuare l'assicurazione precedente. Deve essere allegata una copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro. La dichiarazione deve inoltre indicare se si desidera continuare l'assicurazione con l'assicurazione di risparmio e di rischio o solo con l'assicurazione di rischio.

Cosa vale per il pagamento dei premi?

L'importo annuale viene fatturato in quattro rate trimestrali. I premi sono dovuti trimestralmente all'inizio di ogni trimestre. Siete tenuti a pagare anticipatamente l'intero premio fatturato dalla Fondazione collettiva Vita LPP.

Dall'inizio dell'assicurazione fino al trimestre successivo viene emessa una fattura parziale. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

Quali sono i costi?

L'intero contributo (contributi del datore di lavoro e del dipendente) è a carico dell'utente. L'indicazione dell'importo dei costi è riportata sul vostro attuale attestato di previdenza. Se continuate a stipulare un'assicurazione senza assicurazione di risparmio, il vostro contributo sarà ridotto del contributo di risparmio indicato sul vostro attestato di previdenza al momento del finanziamento della vostra rendita.

I contributi vengono calcolati all'inizio dell'assicurazione continuata e ogni anno, per questo motivo si differenziano leggermente da quelli riportati sul vostro attuale attestato di previdenza.

Avete domande?

La persona responsabile del vostro contratto sarà lieta di fornirvi informazioni.